



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

deliberazione n. 20

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO:

Art. 8, comma 1, lett. m) Statuto FEM: autorizzazione alla partecipazione alla costituzione di Hub Innovazione Trentino – HIT S. c. a r. l., società consortile a responsabilità limitata.

Il giorno **26 agosto 2015** ad ore **10:10**, nella sala delle sedute in seguito a regolamentare convocazione, si è riunito

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

sotto la presidenza del presidente:

Presenti:	PRESIDENTE	ANDREA SEGRE'	
	VICEPRESIDENTE	GABRIELE CALLIARI	
	CONSIGLIERE	DIEGO COLLER	
	CONSIGLIERE	BENIAMINO FRANCH	
	CONSIGLIERE	MICHELE ODORIZZI	
	CONSIGLIERE	MAURIZIO PETROLI	
	CONSIGLIERE	FLAVIO PEZZI	
	CONSIGLIERE	VIGILIO PINAMONTI	
	CONSIGLIERE	SILVANO RAUZI	assente
	CONSIGLIERE	LUCA RIGOTTI	assente
	CONSIGLIERE	ANGELO ROSSI	
	CONSIGLIERE	ORESTE TAMANINI	
	REVISORE	MARIA TERESA BERNELLI	assente
	REVISORE	ADRIANO DI PAOLO	
	REVISORE	LAURA PEDRON	

Funge da segretario verbalizzante il dott. Mauro Fezzi.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

PREMESSE:

- visto lo schema di statuto di Hub Innovazione Trentino – HIT, società consortile a responsabilità limitata, predisposto di concerto tra Università degli studi di Trento, Fondazione Bruno Kessler e Trentino sviluppo S. p. A.;

- visto in particolare l'art. 3 che definisce l'oggetto sociale:
 - Art. 3
 - 1. La società ha scopo consortile e non lucrativo e si propone di promuovere e valorizzare i risultati della ricerca e l'innovazione del sistema Trentino al fine di favorire lo sviluppo dell'economia locale. Ha per oggetto l'attività di catalizzazione di innovazione, trasferimento tecnologico e scouting di necessità ed opportunità di innovazione per i Soci e, indirettamente, per il territorio della Provincia Autonoma di Trento, a livello nazionale, europeo ed internazionale, negli ambiti tematici di specializzazione intelligente dei quali si fa promotrice, direttamente e indirettamente, la Provincia Autonoma di Trento.
 - 2. A tal fine, in particolare, la Società:
 - a) coordina la partecipazione dei Soci, eventualmente anche unitamente ad altre imprese ed enti, ad iniziative strategiche europee, nazionali e provinciali per la formazione, ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, ivi inclusi i cluster tecnologici nazionali e i partenariati europei per l'innovazione. In particolare, si propone come soggetto direttamente coinvolto nella partecipazione alle Comunità di Innovazione e Conoscenza promosse dall'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT), oppure indirettamente a supporto della partecipazione alle stesse da parte dei Soci, mediante il coordinamento e/o l'implementazione di attività ad esse afferenti;
 - b) stimola e assiste la costituzione di laboratori di ricerca e innovazione congiunti tra i Soci, eventualmente anche unitamente ad imprese ed enti;
 - c) stimola offerte integrate di infrastrutture, competenze e servizi dei Soci funzionali all'accelerazione di imprese innovative;
 - d) svolge funzione di service accentrato a favore dei Soci ed, ove opportuno, di altri soggetti operanti nell'ambito del territorio della Provincia Autonoma di Trento, in ambiti e per attività coerenti con il proprio scopo sociale, per la progettazione, la preparazione e la gestione di progetti di innovazione congiunti.
 - 3. La Società potrà, altresì, compiere tutte quelle attività analoghe, affini o connesse alle precedenti nonché operazioni mobiliari, commerciali, assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei soci o di terzi, purché utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico.
 - 4. Salvi i limiti di legge, potrà costituire o partecipare alla costituzione di associazioni temporanee d'impresa.
 - 5. Per la realizzazione dell'oggetto sociale, con particolare riferimento agli essenziali obiettivi di sostegno allo sviluppo economico locale di cui al presente articolo, la Società stipula con la Provincia Autonoma di Trento, direttamente o indirettamente tramite enti o società dalla stessa controllati o vigilati, accordi programmatici per il sostegno delle specifiche attività. Tali accordi, essenziali per la realizzazione dell'oggetto sociale, definiscono il contributo in termini di risorse finanziarie e hanno articolazione temporale coerente con la programmazione dell'attività della Società;

- condivise le finalità sociali, ritenute coerenti con le finalità statutarie della Fondazione Edmund Mach (di seguito FEM) ed in coerenza con gli indirizzi di politica della ricerca in Trentino dettati dalla Giunta provinciale;

- visto l'art. 8 c. 1 lett. m) dello Statuto, il quale dispone che spetta al Consiglio di amministrazione la costituzione o partecipazione a consorzi, società e altri soggetti pubblici o privati dotati di personalità giuridica;

- ritenuto pertanto di autorizzare la costituzione di Hub Innovazione Trentino – HIT, società consortile a responsabilità limitata dando atto che alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto provvederà il presidente della Fondazione quale legale rappresentante, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, ovvero in caso di assenza o impedimento il Vicepresidente, con ampia facoltà dello stesso di apportarvi tutte le modifiche e le integrazioni di natura tecnica e/o strettamente giuridica che si rendessero necessarie.

Tutto ciò premesso:

- vista la Legge provinciale 02 agosto 2005, n. 14;
- visto lo Statuto di FEM;

ad unanimità dei voti legalmente espressi

d e l i b e r a

- 1) di autorizzare la partecipazione alla costituzione di Hub Innovazione Trentino – HIT, società consortile a responsabilità limitata;
- 2) di approvare lo schema di statuto, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di autorizzare il Presidente della Fondazione, nella sua qualità di legale rappresentante ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, ed in caso di assenza il Vicepresidente, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto di cui al punto 2) apportandovi tutte le modifiche ed integrazioni di natura tecnica e giuridica che si rendessero necessarie ed opportune;
- 4) di conferire a Hub Innovazione Trentino – HIT S. c. a r. l. la somma di Euro 10.000,00=, corrispondente al 25% del capitale sociale, autorizzando già all'atto della costituzione, l'intera sottoscrizione ed il versamento;
- 5) di autorizzare il Presidente o il Direttore generale della Fondazione, in sede di costituzione, ad accettare la nomina di consigliere di amministrazione in seno al Consiglio di HIT S. c. a r. l. per la durata concordata;
- 6) di dare atto che le spese notarili per la costituzione Hub Innovazione Trentino – HIT S. c. a r. l. sono poste a carico della medesima società.

=== o O o ===

Adunanza chiusa ad ore **12:10**.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

MF/Mauro Fezzi

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
- dott. Mauro Fezzi –
f.to Fezzi

IL PRESIDENTE
- prof. Andrea Segrè -
f.to Segrè

STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE
A RESPONSABILITA' LIMITATA
"<> Società Consortile a r.l."
DENOMINAZIONE – SEDE - OGGETTO - DURATA

ART. 1

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter Codice Civile, la Società consortile a responsabilità limitata denominata:

"Hub Innovazione Trentino Società Consortile a r.l." in sigla "HIT S.c.a r.l."

ART. 2

1. La Società ha sede in <> (<>).

2. I Soci hanno la facoltà di istituire e di sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi, succursali, filiali ovunque lo credano, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune ove ha sede legale la Società o in Comune diverso.

3. Il domicilio dei Soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

ART. 3

1. La società ha scopo consortile e non lucrativo e si propone di promuovere e valorizzare i risultati della ricerca e l'innovazione del sistema Trentino al fine di favorire lo sviluppo dell'economia locale. Ha per oggetto l'attività di catalizzazione di innovazione, trasferimento tecnologico e scouting di necessità ed opportunità di innovazione per i Soci e, indirettamente, per il territorio della Provincia Autonoma di Trento, a livello nazionale, europeo ed internazionale, negli ambiti tematici di specializzazione intelligente dei quali si fa promotrice, direttamente e indirettamente, la Provincia Autonoma di Trento.

2. A tal fine, in particolare, la Società:

a) coordina la partecipazione dei Soci, eventualmente anche unitamente ad altre imprese ed enti, ad iniziative strategiche europee, nazionali e provinciali per la formazione, ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, ivi inclusi i cluster tecnologici nazionali e i partenariati europei per l'innovazione. In particolare, si propone come soggetto direttamente coinvolto nella partecipazione alle Comunità di Innovazione e Conoscenza promosse dall'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT), oppure indirettamente a supporto della partecipazione alle stesse da parte dei Soci, mediante il coordinamento e/o l'implementazione di attività ad esse afferenti;

b) stimola e assiste la costituzione di laboratori di ricerca e innovazione congiunti tra i Soci, eventualmente anche unitamente ad imprese ed enti;

c) stimola offerte integrate di infrastrutture, competenze e servizi dei Soci funzionali all'accelerazione di imprese innovative;

d) svolge funzione di service accentrato a favore dei Soci ed, ove opportuno, di altri soggetti operanti nell'ambito del territorio della Provincia Autonoma di Trento, in ambiti e per attività coerenti con il proprio scopo sociale, per la progettazione, la preparazione e la gestione di progetti di innovazione congiunti.

3. La Società potrà, altresì, compiere tutte quelle attività analoghe, affini o connesse alle precedenti nonché operazioni mobiliari, commerciali, assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei soci o di terzi, purché utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico.

4. Salvi i limiti di legge, potrà costituire o partecipare alla costituzione di associazioni temporanee d'impresa.

5. Per la realizzazione dell'oggetto sociale, con particolare riferimento agli essenziali obiettivi di sostegno allo sviluppo economico locale di cui al presente articolo, la Società stipula con la Provincia Autonoma di Trento, direttamente o indirettamente tramite enti o società dalla stessa controllati o vigilati, accordi programmatici per il sostegno delle specifiche attività. Tali accordi, essenziali per la realizzazione dell'oggetto sociale, definiscono il contributo in termini di risorse finanziarie e hanno articolazione temporale coerente con la programmazione dell'attività della Società.

ART. 4

1. La durata della Società è fissata sino al giorno 31 (trentuno) dicembre <2025>, salvo proroghe o anticipato scioglimento ai sensi di legge o di statuto.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

ART. 5

1. Il capitale è fissato in Euro <40.000>, ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

2. Il suddetto capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

3. Salva l'ipotesi di cui all'articolo 2482 ter C.C., il capitale sociale potrà essere aumentato anche con esclusione del diritto di opzione ai soci. In tal caso spetta ai Soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C..

4. Qualora se ne ravvisi la necessità, i Soci potranno finanziare la Società anche a titolo gratuito, entro i limiti e con le modalità previste dalla legge.

5. In particolare, ai sensi dell'articolo 2615 ter, comma 2, C.C., i Soci dovranno versare alla Società gli ordinari contributi in denaro, in misura uguale o diversificata, che dovessero rendersi, necessari per il funzionamento dell'attività sociale, nella misura annualmente approvata dall'Assemblea dei Soci, in relazione alla concreta ed effettiva fruizione di ciascun Socio dell'attività della Società .

6. Nel caso di aumento del capitale sociale, le quote di partecipazione di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione ai Soci in proporzione alle quote di partecipazione dagli stessi possedute, salvo quanto previsto al comma 3.

7. In caso di mancato esercizio, parziale o totale, del diritto di opzione, le partecipazioni non optate devono essere collocate prima presso i Soci che hanno esercitato il diritto di opzione, in proporzione alle loro partecipazioni sociali, e successivamente potranno essere collocate presso terzi non soci, al valore indicato dall'Assemblea che ha deliberato l'aumento e nel rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 2615 ter C.C..

ART. 6

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

2. In caso di riduzione per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni dell'organo di controllo.

ART. 7

1. La Società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'articolo 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi.

2. La Società può inoltre acquisire fondi dai Soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

ART. 8

1. E' attribuita alla competenza dell'Assemblea dei Soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 C.C.; essa delibera con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE - TRASFERIMENTO - RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 9

1. Possono entrare a far parte della Società unicamente soggetti esercenti attività economica, in qualunque forma costituiti, che siano in grado di concorrere all'attuazione dell'oggetto sociale.

2. Ai fini dell'ammissione, ogni aspirante Socio dovrà inviare alla Società apposita domanda specificando:

- a) generalità, ragione sociale o denominazione;
- b) generalità del legale rappresentante nel caso in cui si tratti di società;
- c) il possesso dei requisiti richiesti dal presente Statuto;
- d) l'impegno al rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto e dal regolamento della Società;
- e) l'impegno al versamento della quota sociale e dell'eventuale sovrapprezzo all'atto del ricevimento della comunicazione dell'accettazione della domanda di ammissione;
- f) l'impegno al versamento delle quote fissate annualmente con delibera dell'Assemblea dei Soci;
- g) le altre informazioni eventualmente richieste dal regolamento.

3. L'ammissione è subordinata al gradimento dei Soci, che deliberano in merito con le maggioranze di legge ai sensi dell'art. 2479 C.C., valutando la possibilità dell'aspirante Socio di concorrere all'attuazione dell'oggetto sociale sulla base dei criteri fissati dal regolamento.

ART. 10

1. I Soci hanno l'obbligo:

- a) di concorrere alla formazione del capitale sociale con la sottoscrizione ed il versamento della quota di partecipazione al capitale stesso;
- b) di corrispondere alla Società i contributi annualmente determinati dall'Assemblea dei Soci fermo restando che l'obbligo di versare tali contributi potrà essere assolto anche mediante prestazioni d'opera scientifica, tecnologica, di formazione e amministrazione, sostitutive dei contributi in denaro;
- c) di rispettare le delibere degli organi sociali ed osservare tutte le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti.

ART. 11

1. I Soci hanno diritto:

a) di partecipare all'Assemblea e alle deliberazioni della stessa ed alle elezioni delle cariche sociali, se risultano iscritti nel Registro delle Imprese o se giustificano la propria qualità di Soci (o di titolari di diritti reali che attribuiscono diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato presso il Registro delle Imprese;

b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;

c) di prendere visione dei libri sociali secondo le modalità previste dalla legge e, nei 15 (quindici) giorni antecedenti all'Assemblea, del bilancio dell'esercizio, delle relazioni accompagnatorie e del bilancio di previsione;

d) di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o proposte riferite alla gestione sociale.

2. I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

ART. 12

1. Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso volontario, ad esclusione o scioglimento della Società.

2. Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo.

ART. 13

1. In caso di trasferimento totale o parziale delle quote per atto fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, gli altri Soci hanno diritto, nel primo caso, di prelazione a parità di condizioni e di prezzo, o, nel secondo di caso, di opzione.

2. Il Socio che intende trasferire la propria quota o parte della stessa deve comunicarlo agli altri Soci con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, specificando l'acquirente, il prezzo e le modalità di pagamento.

3. In caso di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito, il corrispettivo per il diritto di opzione verrà determinato sulla base del valore venale di comune commercio della quota da trasferire. In caso di disaccordo sull'entità del corrispettivo, questo verrà determinato da un unico arbitratore nominato dalle parti, sulla base del valore venale di comune commercio della quota da trasferire e tenuto conto anche della situazione patrimoniale della Società.

4. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società su richiesta della parte più diligente.

5. I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione o di opzione debbono farlo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Socio cedente.

6. Se più Soci esercitano il diritto di prelazione o di opzione, l'acquisto avviene proporzionalmente alle quote possedute.

7. In caso di mancato esercizio della prelazione o dell'opzione, il cessionario non Socio deve ottenere il gradimento degli altri Soci; in mancanza di gradimento, l'Assemblea dei Soci deve procurare entro 60 (sessanta) giorni un terzo acquirente. Trascorso inutilmente tale termine, il gradimento si intenderà comunque accordato.

ART. 14

1. I Soci possono recedere liberamente, in ogni momento.

2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata ed ha effetto dopo 180 (centottanta) giorni da tale comunicazione

ART. 15

1. L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dall'Assemblea nei confronti del Socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento o che ineriscono al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che sia dichiarato fallito o condannato per reato infamante pronunciata con sentenza definitiva;

d) che non osservi il presente Statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al Socio un termine non superiore a 66 (sessantasei) giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento della quota sottoscritta o al pagamento di somme dovute a qualsiasi titolo alla Società;

f) che non contribuisca alla costituzione di eventuali fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali nella misura che sarà annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci.

2. Nel caso di Socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

3. Contro la delibera di esclusione, il Socio escluso può appellarsi al Tribunale, entro il termine tassativo di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

4. La sussistenza delle cause di esclusione è accertata dall'Assemblea ordinaria che delibera sull'esclusione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

5. L'esclusione ha effetto dalla data di comunicazione al Socio a mezzo lettera raccomandata R.R.

ART. 16

1. Ai Soci usciti per qualunque causa spetta soltanto il rimborso della quota versata, ridotta dell'eventuale sovrapprezzo quote versato ed eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputate a capitale. L'importo rimborsato non potrà comunque superare quello effettivamente versato, restando esclusi qualsiasi pretesa o diritto sul patrimonio sociale esistente.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà compensare il rimborso della quota, come pure altri crediti che il Socio vanta nei confronti della società, con le partite debitorie che il Socio uscente abbia verso la Società.

3. Il recesso e/o l'esclusione non libera il Socio dagli obblighi assunti verso la Società o dalla medesima Società sino alla data della sua partecipazione, ai sensi dell'articolo 2615 C.C..

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

ART. 17

1. I Soci decidono **sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto**, nonché sugli argomenti che uno o più Consiglieri o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

a) l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale ed annuale, nonché il relativo budget per area di attività;

b) l'approvazione del bilancio consuntivo di ogni esercizio finanziario, con rendicontazione gestionale per area di attività;

c) la determinazione dei contributi consortili annuali a carico dei Soci che, ai sensi dell'art. 10. lettera b), potranno ricomprendere anche prestazioni d'opera scientifica, tecnologica, di formazione e amministrazione, sostitutive dei contributi in denaro;

d) l'approvazione del piano strategico e del piano operativo, come sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;

e) l'approvazione della relazione annuale sullo stato di attuazione del piano strategico e del piano operativo;

f) l'approvazione dello schema generale di organizzazione della struttura, con specifica dei ruoli dirigenziali e del piano organici;

g) la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione, e la determinazione del compenso dei Consiglieri;

h) la nomina e la revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del relativo compenso;

i) la nomina e la revoca del Direttore, con determinazione del relativo compenso;

j) la nomina e la revoca dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

k) la nomina dell'Organo di Controllo, con determinazione del relativo compenso;

l) le modificazioni del presente Statuto;

m) l'approvazione dei regolamenti di cui all'art. 37;

n) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;

o) le deliberazioni su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

3. Non possono esercitare il diritto di voto i Soci in mora con i versamenti dovuti, ovvero che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal presente statuto e dall'eventuale regolamento, ovvero alle deliberazioni degli organi consortili.

4. Ferma restando la competenza esclusiva dell'Assemblea nei casi indicati dalla legge, negli altri casi le decisioni dei Soci possono essere adottate con delibera assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

ART. 18

1. La procedura di consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante

dal Registro delle Imprese, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo, compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal Socio. Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'esatto testo della decisione da adottare. I Soci hanno 10 (dieci) giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, da riportarsi in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni.

2. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o un'astensione espressa.

3. La mancanza di risposta del Socio entro il suddetto termine viene considerata come astensione.

4. Spetta al Consiglio di Amministrazione raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i Soci, Consiglieri e all'organo di controllo, , entro 5 (cinque) giorni dal termine della consultazione, indicando:

- i Soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;

- la data in cui si è formata la decisione;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi Soci.

5. La decisione dei Soci è assunta soltanto qualora pervenga alla sede della Società, nelle forme e nei termini sopra indicati, il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno più della metà del capitale sociale, fatte salve le maggioranze più elevate previste dal presente statuto.

ART. 19

1. Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun Socio con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il Socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della Società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso, nella tempistica prevista dal precedente art. 18.

2. Spetta al Consiglio di Amministrazione raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i Soci, Consiglieri e organo di controllo, indicando:

a) i Soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;

b) la data in cui si è formata la decisione;

c) eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi Soci.

3. La decisione dei Soci è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della Società, nelle forme sopra indicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, fatte salve le maggioranze più elevate previste dal presente statuto.

ART. 20

1. Tutte le comunicazioni ai Soci e tutti i documenti trasmessi alla sede della Società relativi alla formazione della volontà dei Soci devono essere conservati dalla Società unitamente al Libro delle decisioni dei Soci, in cui devono essere trascritte senza indugio dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione le decisioni dei Soci adottate a norma degli articoli 18 e 19.

ART. 21

1. Con riferimento alle materie indicate alle lettere da a) a m) dell'art. 17 che precede, nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482 bis C.C. oppure quando lo richiedono uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o un numero di Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge, le decisioni dei Soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis C.C..

2. Le deliberazioni assembleari avverranno nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche fuori della sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di partecipare alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto.
- b) L'Assemblea è convocata con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, fatto pervenire ai Soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito comunicati alla società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata).
- c) Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la prima adunanza andasse deserta.
- d) L'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle suddette formalità, quando vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i membri dell'organo di controllo siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.
- e) Compete al Presidente dell'Assemblea verificare e far constare che i membri del Consiglio di Amministrazione e di controllo assenti siano stati adeguatamente informati.
- f) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea a maggioranza dei presenti elegge il suo Presidente.
- g) L'Assemblea nomina un segretario anche non Socio.
- h) Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
- i) E' ammessa la possibilità che le Assemblee si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare

documenti; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale, nonché la successiva trascrizione nel libro delle determinazioni dei Soci.

ART. 22

1. Il voto di ciascun Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

2. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci che risultano iscritti nel Registro delle Imprese o che giustifichino la propria qualità di Soci (o di titolari di diritti reali che attribuiscono diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato presso il Registro delle Imprese.

3. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da conservarsi ai sensi di legge.

ART. 23

1. L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, salvo i casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'articolo 2479 C.C. e nei casi previsti dalle lettere b), e), f), g), i), j), k) ed m) (esclusivamente con riferimento ai regolamenti diversi rispetto al regolamento interno che disciplina il rapporto tra la Società e i Soci) dell'art. 17 per i quali sarà necessario il voto favorevole dei Soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

2. Le delibere concernenti le lettere a), c), d), h), l), m) (esclusivamente con riferimento al regolamento interno che disciplina il rapporto tra la Società e i Soci) ed n) dell'art. 17 sono assunte all'unanimità dei Soci che rappresentano l'intero capitale sociale.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dal Presidente o dalla legge.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ART. 24

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, formato da un numero da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri.

ART. 25

1. All'atto della nomina, i Soci provvedono a nominare fra i membri del Consiglio di Amministrazione un Presidente.

ART. 26

1. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per 1 (uno) esercizio e sono rinominabili.

2. La cessazione, per qualunque motivo, della carica di Presidente comporta la cessazione anche della relativa carica di Consigliere.

3. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri, per qualsiasi causa, l'intero Consiglio di Amministrazione decade.

4. Se, per qualunque motivo, dovesse essere decisa la revoca di un Consigliere dalla carica, al Consigliere revocato non spetterà alcuna indennità in conseguenza della revoca.

5. La cessazione dei Consiglieri per scadenza del termine o in caso di dimissioni ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è

stato ricostituito. Il Consigliere di nuova nomina resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere originario.

6. In caso di aumento del numero dei Consiglieri in corso di mandato, nell'ambito di quanto previsto all'art. 24, i nuovi componenti restano in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri già nominati.

ART. 27

1. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con metodo collegiale.

2. A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad es. fax e posta elettronica agli indirizzi e numeri a tal fine indicati dagli Consiglieri stessi), almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma, o altro mezzo idoneo allo scopo, da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea.

3. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e l'organo di controllo.

4. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

5. Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART. 28

1. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. In tal caso dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

3. Sarà compito del Presidente conservare adeguatamente i documenti sottoscritti dai Consiglieri.

4. In tali casi le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Consiglieri in carica.

ART. 29

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutte le decisioni inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della Società volte all'attuazione dello scopo sociale, escluse solamente quelle che per legge o in base allo Statuto sono riservate alla decisione dei Soci.

2. Al Consiglio di Amministrazione spetta, in particolare:

a) l'esame e l'approvazione della proposta di bilancio di previsione annuale e

pluriennale e del progetto di bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

b) l'approvazione della proposta di piano strategico, previa assunzione obbligatoria del parere non vincolante del Comitato Tecnico Scientifico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

c) la approvazione della proposta di piano operativo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci

d) nell'ambito del piano operativo approvato dall'Assemblea dei Soci, disporre l'assunzione di personale e la cessazione del rapporto, determinando il trattamento giuridico ed economico, secondo le proposte formulate dal Direttore.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri delegati.

4. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare procuratori *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti, fissandone limiti e compensi.

5. Resta riservata all'Assemblea dei Soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci.

ART. 30

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la facoltà di delega specifica a singoli Consiglieri.

2. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori speciali nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina.

3. Il Presidente è investito, in particolare, dei seguenti poteri:

a) convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione;

b) proporre all'Assemblea dei Soci i componenti del Comitato Tecnico Scientifico per la nomina;

c) intrattenere rapporti istituzionali, di pubbliche relazioni, scientifici e tecnologici con enti, società, pubblici o privati a livello locale, nazionale e internazionale, in rappresentanza della Società;

d) vigilare sulla tenuta e conservazione dei documenti e dei libri della Società;

e) assicura l'osservanza dello Statuto.

4. Il Presidente ha la facoltà di delegare, in tutto o in parte, i poteri di cui alla precedente lettera c) a dipendenti e collaboratori della Società.

ART. 31

1. L'Assemblea dei Soci nomina un **Direttore** il quale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento degli uffici e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Direttore ha facoltà di sub delegare poteri ad esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione e riferisce e risponde allo stesso.

3. E' responsabile del personale e della struttura e propone al Consiglio di

(Allegato parte integrante e sostanziale alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 20 di data 26 agosto 2015 composta di n. 13 fasciate)

Amministrazione assunzioni, promozioni e cessazioni dei rapporti di lavoro nell'ambito del piano operativo approvato dall'Assemblea dei Soci, assicurando che le politiche e le procedure aziendali siano tempestivamente comunicate a tutto il personale.

4. In caso di assenza o di impedimento del Direttore, le relative funzioni vengono assunte su delega del Consiglio di Amministrazione.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

ART. 32

1. Il Comitato Tecnico Scientifico svolge un ruolo di supporto scientifico alle decisioni dei Soci e del Consiglio di Amministrazione, esprimendo pareri e proposte su richiesta scritta, anche a mezzo email, degli stessi.

2. Il parere del Comitato Tecnico Scientifico sulla proposta di piano strategico della Società è obbligatorio, ma non vincolante, al fine dell'assunzione della delibera di approvazione della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione, volta alla successiva approvazione del piano strategico da parte dell'Assemblea dei Soci.

3. Il Comitato Tecnico Scientifico è formato da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti, nominati dall'Assemblea dei Soci, il cui mandato ha durata pari a quello del Consiglio di Amministrazione. I componenti del Comitato Tecnico Scientifico dovranno aver maturato esperienze specifiche nell'ambito della ricerca scientifica.

4. La cessazione dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico per scadenza del termine o in caso di dimissioni ha effetto dal momento in cui il Comitato Tecnico Scientifico è stato rispettivamente ricostituito o reintegrato. Il componente di nuova nomina resta in carica fino alla scadenza del mandato del componente originario.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 33

1. L'Assemblea dei Soci nomina un Organo di Controllo ai sensi dell'art. 2477 C.C., scegliendo forma ed attribuzioni.

2. All'Organo di Controllo, se consentito dalla legge, potrà essere attribuita anche la revisione legale dei conti.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

ART. 34

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione procederà all'approvazione del progetto di bilancio che dovrà essere messo a disposizione di tutti i Soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'Assemblea, da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 C.C.

ART. 35

1. In sede di approvazione del bilancio l'Assemblea delibererà la destinazione dell'utile a riserva statutaria, previo accantonamento al fondo riserva legale di almeno il 5% (cinque per cento) degli utili stessi fino a che la riserva legale non raggiunga il quinto del capitale sociale. Stante lo scopo consortile della società, è vietata la distribuzione degli utili e/o degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai Soci, per tutta la durata della stessa,

fatto salvo il caso di scioglimento e in ogni caso fermi restando eventuali vincoli alla distribuzione del patrimonio che dovessero derivare dalla natura dei finanziamenti percepiti dalla Società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 36

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi.

REGOLAMENTI

ART. 37

1. L'Assemblea dei Soci approva il regolamento interno che disciplina il rapporto tra la Società e i Soci, con particolare riferimento:

- a) alla natura e alle modalità di corresponsione dei contributi dei Soci a favore della Società, fermo restando quanto previsto all'art. 10 del presente Statuto;
- b) alla tipologia di attività e funzioni svolte dai Soci a favore della Società, diverse rispetto a quanto previsto alla precedente lettera a);
- c) agli eventuali vincoli all'autonomo svolgimento da parte dei Soci di attività rientranti nell'oggetto sociale di cui al precedente art. 3.

2. L'Assemblea dei Soci potrà, altresì, approvare ulteriori regolamenti che disciplinino, tra l'altro:

- a) le modalità di ammissione dei Soci;
- b) i requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Tecnico Scientifico;
- c) il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società;
- d) la determinazione delle garanzie sussidiarie che i Soci dovranno fornire alla Società;
- e) la statuizione delle modalità contrattuali di interazione con i terzi;
- f) la statuizione di ogni altra disposizione in ordine alla pratica attuazione delle disposizioni contrattuali.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 38

1. Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di Società a responsabilità limitata.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

- dott. Mauro Fezzi –
f.to Fezzi

IL PRESIDENTE

- prof. Andrea Segrè -
f.to Segrè